

IMPOSTE E TASSEdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Controlli automatizzati dell'Agenzia e definizione agevolata**

Trattamento di favore per il contribuente che ricade nella casistica di cui all'art. 5 D.L. 41/2021, a patto di inviare l'autocertificazione del rispetto dei requisiti degli aiuti di Stato entro il 30.11.2022.

Da un po' stanno arrivando via PEC i **controlli automatizzati dell'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2018 e 2019** (art. 36-bis e 54-bis), accompagnati da un allegato: la **proposta di definizione agevolata** di cui all'art. 5 D.L. 41/2021.

Si ricorda che l'art. 5 ha previsto la possibilità di non versare le sanzioni in relazione ai controlli automatizzati suddetti, ma soltanto le imposte richieste, gli interessi e i contributi previdenziali.

Possono fruire di questa agevolazione soltanto i **soggetti con partita Iva attiva alla data del 23.03.2021** che hanno subito una **riduzione maggiore del 30% del volume d'affari** dell'anno 2020, rispetto al volume d'affari dell'anno 2019. Si controllano i righi VE 50 delle dichiarazioni Iva relative al 2020 e al 2019. Per i soggetti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva si guardano l'ammontare dei ricavi/compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi sui periodi d'imposta 2020 e 2019 e, precisamente, si controlleranno i seguenti righi (come disposto dal provvedimento 3.12.2021, n. 345838): Modello Redditi PF: RS116 (per la contabilità ordinaria), RE2, col. 2 (per i professionisti), RG2, col. 2 (per la contabilità semplificata), LM2 (per i minimi) LM22 a LM27 (per i forfetari); Modello Redditi SP: RS116 (per la contabilità ordinaria), RE2 (per le associazioni/studi professionali), RG2, col. 5 (per la contabilità semplificata); Modello Redditi SC: RS107, col. 2. L'Agenzia delle Entrate individua i soggetti per i quali si è verificata questa riduzione e invia la proposta di definizione agevolata assieme alla comunicazione del controllo automatizzato; tuttavia, l'effettiva fruizione del beneficio è **subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni della Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final, sezioni 3.1 e 3.12**. Per questo motivo l'Agenzia nella comunicazione allega le 2 tipologie di F24, una con gli importi senza le sanzioni e una con gli importi con le sanzioni, lasciando quindi il contribuente libero di scegliere quale andare a versare.

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, degli interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, entro i 30 giorni dal ricevimento della proposta (quindi occorre far riferimento alla data della PEC), tramite l'F24 precompilato a cui è associato uno specifico codice atto da riportare. E' possibile fruire della definizione agevolata anche se si opta per un **pagamento rateale** (iter: Tutti i servizi / Pagamenti / Comunicazioni controllo automatico e formale-calcolo delle rate). Per importi sopra i 5.000 euro è possibile richiedere fino a 20 rate trimestrali.

Oltre al pagamento dell'importo ridotto il contribuente deve presentare l'autocertificazione (ai sensi dell'art. 1, cc. 14 e 15 D.L. 41/2021) del rispetto dei requisiti suddetti, entro il **30.11.2022**.